



GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 279 DEL 14/09/2023

APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE SOSTITUTIVA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO AD INTERVENTO DI EDILIZIA - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ESISTENTE AD USO SOCIAL HOUSING. IMMOBILE DI VIALE ROMAGNA N. 40 - DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE DON ANGELO BELLANI.

SERVIZIO SUE - EDILIZIA

L'anno 2023 il giorno 14 del mese di Settembre alle ore 10:30 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale, convocata anche in modalità a distanza, mediante l'applicativo Microsoft Teams della suite Microsoft Office.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 9 amministratori in carica:

	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	PILOTTO PAOLO	SINDACO	X	--
2	LONGONI EGIDIO	VICESINDACO	X	--
3	ABBA' CARLO	ASSESSORE	X	--
4	BETTIN ARIANNA	ASSESSORE	X	--
5	FUMAGALLI ANDREINA LAURA	ASSESSORE	X	--
6	GUIDETTI VIVIANA	ASSESSORE	X	--
7	LAMPERTI MARCO	ASSESSORE	X	--
8	MOCCIA AMBROGIO	ASSESSORE	--	X
9	RIVA EGIDIO	ASSESSORE	X	--
10	TURATO GIADA	ASSESSORE	X	--

9

1

Assume la Presidenza il Sindaco: **Paolo Pilotto**
Assiste il Segretario Generale: **Franco Andrea Barbera**

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita l'Assessore competente ad illustrare l'argomento segnalato in oggetto.

Su invito del Presidente, l'Assessore LAMPERTI MARCO illustra la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE SOSTITUTIVA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO AD INTERVENTO DI EDILIZIA - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ESISTENTE AD USO SOCIAL HOUSING. IMMOBILE DI VIALE ROMAGNA N. 40 - DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE DON ANGELO BELLANI.

Premesso che:

- il Comune di Monza è dotato di Piano di Governo del Territorio vigente definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 6.02.2017, con avviso pubblicato BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 18 del 03/05/2017;
- la Fondazione Don Angelo Bellani Onlus è un Ente di diritto privato che opera, senza scopo di lucro, nei settori della assistenza socio - sanitaria e con finalità di solidarietà sociale, rivolta in particolare ai bisognosi della comunità monzese, secondo le volontà testamentarie del Canonico Bellani e in forza dello Statuto ed è iscritta all'anagrafe delle Onlus, ai sensi del D. Lgs 460/97, nonché accreditata da Regione Lombardia con decreto n. 2712 del 31.03.2014;
- il sig. Eugenio Mascheroni, in qualità di Presidente del CdA della Fondazione Don Angelo Bellani, proprietaria esclusiva dell'immobile sito a Monza in viale Romagna n.40, contrassegnato in catasto del Comune di Monza come segue: fg. 95 mappale 99, ha presentato in data 04/05/2018 prot. n. 85183 istanza di Permesso di Costruire Convenzionato n. 57RICH/2018 per l'attuazione di un intervento di riqualificazione edilizia al fine di realizzare un servizio di housing sociale (servizi abitativi sociali) nel campo dell'emergenza abitativa;
- in data 18/11/2020 è stata stipulata convenzione urbanistica n. rep 12.063/5.339 notaio Valeria Mascheroni per il rilascio del suddetto Pdc, successivamente emesso in data 7/12/2020 in atti 82PdC/2020;
- in data 15.03.2021 è stata inoltrata formale Comunicazione di Inizio lavori con proposta di suddivisione dell'area in due cantieri separati: uno per consentire le indagini ambientali e l'altro per iniziare le demolizioni interne e le indagini strutturali che l'attuatore ha ritenuto opportuno svolgere sulla struttura esistente;
- in data 29.03.2021 si sono concluse le indagini strutturali con una dichiarazione di Non idoneità statica ed è stata valutata la necessità di procedere con una totale demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente;
- l'attuatore ha quindi presentato richiesta di decadenza del PdC n. 82/2020 in data 16/11/2022 (p.g. 203444) e contestualmente ha depositato la nuova istanza in atti 144RICH/2022, p.g. 205956 del 21/11/2022;

Dato atto che il Permesso di costruire n. 82PDC/2020 costituisce il riferimento della convenzione stipulata in data 18/11/2020 in atti n. rep 12.063/5.339 notaio Valeria Mascheroni e pertanto si rende necessario stipulare una nuova convenzione che annulli e sostituisca la precedente.

Considerato che:

- gli immobili oggetto di intervento edilizio sono inseriti nel vigente Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio in area B2 IV, disciplinata dall'art. 17.3 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole con destinazioni di cui alle categorie funzionali "RESIDENZIALE";
- il Soggetto attuatore intende effettuare un intervento di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile esistente, al fine di realizzare

un servizio di housing sociale (servizi abitativi sociali) nel campo dell'emergenza abitativa, preordinato all'utilizzo per alloggi temporanei da destinare prioritariamente a soggetti residenti nel comune di Monza ed in particolare a famiglie a basso reddito, giovani con lavoro atipico, anziani in condizioni sociali ed economiche precarie, soggetti con sfratto esecutivo, lavoratori temporanei e studenti fuori sede;

- il progetto edilizio presentato è conforme alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti, non comporta incremento del carico urbanistico e prevede la ristrutturazione di edificio a destinazione residenziale costituito da cinque piani fuori terra e di relativo piano seminterrato e interrato;

Visto l'art. 3 dell'allegata bozza di Convenzione, ove è previsto che la Fondazione Bellani si impegna a non mutare la destinazione d'uso dell'immobile oltre a mettere a disposizione del Comune di Monza alcune unità abitative per la realizzazione, da parte dello stesso Comune, di progetti di accoglienza abitativa temporanea a favore di nuclei familiari in situazione di vulnerabilità, come di seguito indicato e concordato con gli Uffici competenti:

- 2 posti nel servizio accoglienza per minori stranieri non accompagnati al costo di 100,00 euro più IVA al 5% al giorno se occupati o 84,00 euro più IVA al 5% in formula "vuoto per pieno" (retta standard 120,00 euro al giorno più IVA);
- 1 appartamento bilocale al costo mensile complessivo di 650,00 euro (450,00 euro di affitto, 200,00 di spese condominiali e consumi di elettricità e riscaldamento con conguaglio a fine anno in relazione ai consumi effettivi), senza formula "vuoto per pieno". In riferimento ai progetti di accoglienza abitativa si specifica che la concessione temporanea dell'alloggio ai nuclei familiari non costituisce in alcun modo locazione di immobile ai sensi del Codice Civile né stabilisce a favore della parte ospitata diritti di qualsiasi tipo sull'unità immobiliare e che pertanto alla scadenza del progetto o in caso di mancato rispetto di quanto concordato nello stesso, i cittadini sono tenuti a liberare l'unità abitativa;
- la retta per l'accoglienza di persone con disabilità sarà di 110,00 euro più IVA al 5% al giorno (invece dei 120,00 euro più IVA al 5% di retta standard), senza formula "vuoto per pieno";
- la retta per l'accoglienza di persone anziane autosufficienti sarà di 70,00 euro più IVA al 5% (invece dei 75 euro più IVA al 5% di retta standard), senza formula "vuoto per pieno".

Dato atto inoltre che il soggetto attuatore ha presentato l'allegata bozza di convenzione in data 13/09/2023 prot. n. 163078;

Preso atto che la Commissione per il Paesaggio nella seduta del 05/09/2023 verbale n. 244 ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul progetto presentato prot. n. 98089/2023;

Rilevato l'interesse pubblico derivante dalla messa a disposizione di alcune unità abitative, come sopra precisato e come meglio specificato nell'allegata bozza, e dalla realizzazione a favore del comune di Monza di progetti di assistenza sociale, socio- sanitaria e di assistenza ai bisognosi;

Rilevato inoltre che l'allegata bozza di convenzione prevede il vincolo al mantenimento della destinazione d'uso;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;

Dato atto che risulta necessario/utile dare informazione del presente provvedimento ai seguenti soggetti: SETTORE SERVIZI SOCIALI;

Rilevato che all'atto della presentazione dell'istanza on line, è stata resa nota al Soggetto Attuatore l'informativa privacy (Regolamento 679/2016/UE);

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il Testo Unico dell'Edilizia, approvato con D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 12/2005;
- L.R. n. 12/2005;
- il Piano di Governo del Territorio approvato con Delibera di Consiglio Comunale Consiglio Comunale n. 8 del 6.02.2017, con avviso pubblicato BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 18 del 03/05/2017;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP: 0106/4.12.25 - Edilizia Privata e maggiore qualità dello spazio pubblico;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa SERVIZIO SUE - EDILIZIA come da vigente funzionigramma;

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: ASSESSORE MARCO LAMPERTI

DELIBERA

Di approvare le premesse quale parte integrante del presente atto;

Di approvare l'allegata bozza di convenzione sostitutiva di quella stipulata dal Notaio Valeria Mascheroni in data 18/11/2020 n.12063 di rep. n. 5339 di racc., registrata all'Agenzia delle Entrate in data 26/11/2020 al n. 311608 serie IT, relativa a un intervento di ristrutturazione di edificio ad uso residenza temporanea relativa al Permesso di costruire 144RICH/2022, p.g. 205956 del 21/11/2022, dal sig. sig. Eugenio Mascheroni, in qualità di Presidente del CdA della Fondazione Don Angelo Bellani, proprietario esclusivo dell'immobile sito a Monza in viale Romagna n.40.

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilita' del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

.....
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta in oggetto, come illustrato dall'Assessore LAMPERTI MARCO;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di delibera: "APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE SOSTITUTIVA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO AD INTERVENTO DI EDILIZIA - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ESISTENTE AD USO SOCIAL HOUSING. IMMOBILE DI VIALE ROMAGNA N. 40 - DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE DON ANGELO BELLANI" come sopra riportata;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Paolo Pilotto

IL SEGRETARIO GENERALE
Franco Andrea Barbera



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO SUE - EDILIZIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE SOSTITUTIVA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO AD INTERVENTO DI EDILIZIA - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ESISTENTE AD USO SOCIAL HOUSING. IMMOBILE DI VIALE ROMAGNA N. 40 - DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE DON ANGELO BELLANI.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

FAVOREVOLE

Monza,

IL RAGIONIERE CAPO



35000 - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
35401 - SERVIZIO SUE - EDILIZIA

35401 - SERVIZIO SUE - EDILIZIA
Responsabile: BENAGLIA CATERINA MARIA LUISA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE SOSTITUTIVA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO AD INTERVENTO DI EDILIZIA - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ESISTENTE AD USO SOCIAL HOUSING. IMMOBILE DI VIALE ROMAGNA N. 40 - DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE DON ANGELO BELLANI.

Premesso che:

- il Comune di Monza è dotato di Piano di Governo del Territorio vigente definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 6.02.2017, con avviso pubblicato BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 18 del 03/05/2017;
- la Fondazione Don Angelo Bellani Onlus è un Ente di diritto privato che opera, senza scopo di lucro, nei settori della assistenza socio - sanitaria e con finalità di solidarietà sociale, rivolta in particolare ai bisognosi della comunità monzese, secondo le volontà testamentarie del Canonico Bellani e in forza dello Statuto ed è iscritta all'anagrafe delle Onlus, ai sensi del D. Lgs 460/97, nonché accreditata da Regione Lombardia con decreto n. 2712 del 31.03.2014;
- il sig. Eugenio Mascheroni, in qualità di Presidente del CdA della Fondazione Don Angelo Bellani, proprietaria esclusiva dell'immobile sito a Monza in viale Romagna n.40, contrassegnato in catasto del Comune di Monza come segue: fg. 95 mappale 99, ha presentato in data 04/05/2018 prot. n. 85183 istanza di Permesso di Costruire Convenzionato n. 57RICH/2018 per l'attuazione di un intervento di riqualificazione edilizia al fine di realizzare un servizio di housing sociale (servizi abitativi sociali) nel campo dell'emergenza abitativa;
- in data 18/11/2020 è stata stipulata convenzione urbanistica n. rep 12.063/5.339 notaio Valeria Mascheroni per il rilascio del suddetto Pdc, successivamente emesso in data 7/12/2020 in atti 82PdC/2020;
- in data 15.03.2021 è stata inoltrata formale Comunicazione di Inizio lavori con proposta di suddivisione dell'area in due cantieri separati: uno per consentire le indagini ambientali e l'altro per iniziare le demolizioni interne e le indagini strutturali che l'attuatore ha ritenuto opportuno svolgere sulla struttura esistente;
- in data 29.03.2021 si sono concluse le indagini strutturali con una dichiarazione di Non idoneità statica ed è stata valutata la necessità di procedere con una totale demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente;
- l'attuatore ha quindi presentato richiesta di decadenza del PdC n. 82/2020 in data 16/11/2022 (p.g. 203444) e contestualmente ha depositato la nuova istanza in atti 144RICH/2022, p.g. 205956 del 21/11/2022;

Dato atto che il Permesso di costruire n. 82PDC/2020 costituisce il riferimento della convenzione

stipulata in data 18/11/2020 in atti n. rep 12.063/5.339 notaio Valeria Mascheroni e pertanto si rende necessario stipulare una nuova convenzione che annulli e sostituisca la precedente.

Considerato che:

- gli immobili oggetto di intervento edilizio sono inseriti nel vigente Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio in area B2 IV, disciplinata dall'art. 17.3 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole con destinazioni di cui alle categorie funzionali "RESIDENZIALE";
- il Soggetto attuatore intende effettuare un intervento di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile esistente, al fine di realizzare un servizio di housing sociale (servizi abitativi sociali) nel campo dell'emergenza abitativa, preordinato all'utilizzo per alloggi temporanei da destinare prioritariamente a soggetti residenti nel comune di Monza ed in particolare a famiglie a basso reddito, giovani con lavoro atipico, anziani in condizioni sociali ed economiche precarie, soggetti con sfratto esecutivo, lavoratori temporanei e studenti fuori sede;
- il progetto edilizio presentato è conforme alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti, non comporta incremento del carico urbanistico e prevede la ristrutturazione di edificio a destinazione residenziale costituito da cinque piani fuori terra e di relativo piano seminterrato e interrato;

Visto l'art. 3 dell'allegata bozza di Convenzione, ove è previsto che la Fondazione Bellani si impegna a non mutare la destinazione d'uso dell'immobile oltre a mettere a disposizione del Comune di Monza alcune unità abitative per la realizzazione, da parte dello stesso Comune, di progetti di accoglienza abitativa temporanea a favore di nuclei familiari in situazione di vulnerabilità, come di seguito indicato e concordato con gli Uffici competenti:

- 2 posti nel servizio accoglienza per minori stranieri non accompagnati al costo di 100,00 euro più IVA al 5% al giorno se occupati o 84,00 euro più IVA al 5% in formula "vuoto per pieno" (retta standard 120,00 euro al giorno più IVA);
- 1 appartamento bilocale al costo mensile complessivo di 650,00 euro (450,00 euro di affitto, 200,00 di spese condominiali e consumi di elettricità e riscaldamento con conguaglio a fine anno in relazione ai consumi effettivi), senza formula "vuoto per pieno". In riferimento ai progetti di accoglienza abitativa si specifica che la concessione temporanea dell'alloggio ai nuclei familiari non costituisce in alcun modo locazione di immobile ai sensi del Codice Civile né stabilisce a favore della parte ospitata diritti di qualsiasi tipo sull'unità immobiliare e che pertanto alla scadenza del progetto o in caso di mancato rispetto di quanto concordato nello stesso, i cittadini sono tenuti a liberare l'unità abitativa;
- la retta per l'accoglienza di persone con disabilità sarà di 110,00 euro più IVA al 5% al giorno (invece dei 120,00 euro più IVA al 5% di retta standard), senza formula "vuoto per pieno";
- la retta per l'accoglienza di persone anziane autosufficienti sarà di 70,00 euro più IVA al 5% (invece dei 75 euro più IVA al 5% di retta standard), senza formula "vuoto per pieno".

Dato atto inoltre che il soggetto attuatore ha presentato l'allegata bozza di convenzione in data 13/09/2023 prot. n. 163078;

Preso atto che la Commissione per il Paesaggio nella seduta del 05/09/2023 verbale n. 244 ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul progetto presentato prot. n. 98089/2023;

Rilevato l'interesse pubblico derivante dalla messa a disposizione di alcune unità abitative, come sopra precisato e come meglio specificato nell'allegata bozza, e dalla realizzazione a favore del comune di Monza di progetti di assistenza sociale, socio- sanitaria e di assistenza ai bisognosi;

Rilevato inoltre che l'allegata bozza di convenzione prevede il vincolo al mantenimento della

destinazione d'uso;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che risulta necessario/utile dare informazione del presente provvedimento ai seguenti soggetti: SETTORE SERVIZI SOCIALI .

Rilevato che all'atto della presentazione dell'istanza on line, è stata resa nota al Soggetto Attuatore l'informativa privacy (Regolamento 679/2016/UE);

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il Testo Unico dell'Edilizia, approvato con D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 12/2005;
- L.R. n. 12/2005;
- il Piano di Governo del Territorio approvato con Delibera di Consiglio Comunale Consiglio Comunale n. 8 del 6.02.2017, con avviso pubblicato BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 18 del 03/05/2017;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:0106/4.12.25 - Edilizia Privata e maggiore qualità dello spazio pubblico;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa SERVIZIO SUE - EDILIZIA come da vigente funzionigramma;

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: ASSESSORE MARCO LAMPERTI

DELIBERA

Di approvare le premesse quale parte integrante del presente atto;

Di approvare l'allegata bozza di convenzione sostitutiva di quella stipulata dal Notaio Valeria Mascheroni in data 18/11/2020 n.12063 di rep. n. 5339 di racc., registrata all'Agenzia delle Entrate in data 26/11/2020 al n. 311608 serie IT, relativa a un intervento di ristrutturazione di edificio ad uso residenza temporanea relativa al Permesso di costruire 144RICH/2022, p.g. 205956 del 21/11/2022, dal sig. sig. Eugenio Mascheroni, in qualità di Presidente del CdA della Fondazione Don Angelo Bellani, proprietario esclusivo dell'immobile sito a Monza in viale Romagna n.40.

di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

n. di rep. n. di racc.

CONVENZIONE URBANISTICA
ai sensi dell'articolo 28 bis del D.P.R. 380/2001
(e successive modifiche ed integrazioni)
per la riqualificazione di edificio in Monza, viale Romagna 40
destinato a residenze temporanee
e all'accoglienza di persone in stato di emergenza abitativa
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno addì ..(...) del mese di

In Monza, in una sede del Palazzo Comunale (piazza Trento Trieste).

Avanti a me dottor Valeria Mascheroni, notaio in Monza, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

sono comparsi i signori:

- Arch. Nadia Bombardieri nata a il e domiciliata per la carica a Monza in Piazza Trento e Trieste (codice fiscale), la quale interviene e stipula il presente atto esclusivamente nella sua qualità di Dirigente del "Settore Governo del Territorio", nonché di legale rappresentante del **Comune di Monza**, con sede a Monza in piazza Trento e Trieste, codice fiscale 02030880153, autorizzato al compimento del presente atto in forza dei poteri ad esso conferiti dal combinato disposto dell'articolo 107 comma terzo del D. Lgs 267/2000 e dell'articolo 51 dello Statuto vigente del Comune di Monza, nonché dal decreto di nomina del Sindaco numero, ed in esecuzione della delibera di giunta, esecutiva, in data

(di seguito "**Comune**");

- **Eugenio MASCHERONI** nato a Milano il 10 agosto 1938 e domiciliato per la carica in Monza via Lipari 7 (codice fiscale MSC GNE 38M10 F205Z), quale legale rappresentante (Presidente del Consiglio di Amministrazione) della "**Fondazione Don Angelo Bellani - Onlus**", con sede legale a Monza in via Lipari 7, codice Fiscale 85005130159, munito della legale rappresentanza e degli occorrenti poteri in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 20/04/2023;

(di seguito "**Fondazione**" o "**Proprietaria**").

Detti comparanti, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.

Viene preliminarmente dato atto che:

(1)

La "Fondazione Don Angelo Bellani – ONLUS" è un Ente di diritto privato che opera, senza scopo di lucro, nei settori dell'assistenza socio - sanitaria per perseguire finalità di solidarietà sociale, particolarmente rivolta ai bisognosi della comunità monzese, secondo le volontà testamentarie del Canonico Bellani e dello Statuto, in termini di sussidiarietà nell'ambito dei rapporti etico - sociali di cui agli articoli 32 e 38 della Costituzione.

In particolare la "Fondazione" provvede, in due strutture edilizie di sua proprietà, al ricovero e all'assistenza di anziani non autosufficienti, nel rispetto dei protocolli sanitari e gestionali definiti dalla normativa regionale in materia.

(2)

La "Fondazione" è proprietaria di un edificio sito in Comune di Monza viale Romagna 40, catastalmente identificato al Foglio 95, mappale 99, avente superficie lorda di metri quadrati 3.589,82 (tremilacinquecentottantanove virgola ottantadue) e composto da 5 (cinque) piani fuori terra oltre ad un piano seminterrato e ad una autorimessa interrata per complessivi 18 (diciotto) posti

auto.

Detto fabbricato è attualmente censito nel **Catasto Fabbricati del Comune di Monza** come segue:

- foglio **95**, mappale **99**, subalterno **702** (graffato con il mappale **256**, subalterno **701**), via Romagna 40, piano T-1-2-3-4-S1, categoria B/1, classe 4, consistenza mq. 12.700, superficie catastale totale mq. 3.311, rendita euro 13.117,96; ed è stato acquistato dalla “Fondazione”, in corso di costruzione, con atto in data 31 gennaio 1964 al numero 20.815/7.853 di repertorio del notaio Giulio Rodino di Monza (atto registrato presso l’Ufficio del Registro di Monza in data 19 febbraio 1964 al numero 4.378/Vol. 209 e trascritto nei Registri Immobiliari di Milano in data 28 febbraio 1964 ai numeri 12.329/9.945).

(3)

L’edificio è stato realizzato negli anni 1964 - 1965 ed è stato autorizzato con Licenza Edilizia numero 256 in data 9 luglio 1962 e successiva Concessione Edilizia numero 5652 in data 10 luglio 1995, con destinazione d’uso “pensionato” per le allieve della scuola infermiere.

(4)

Il vigente P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) di Monza, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione numero 8 del 6 febbraio 2017 prevede, per l’area su cui sorge l’edificio, la destinazione “Residenziale B2 classe IV” di cui all’articolo 17.3 delle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) del Piano delle Regole, che consente l’attuazione di una varietà di interventi residenziali con la sola esclusione delle attività insalubri di prima classe, nel rispetto dei parametri edilizi indicati.

Viene dato atto altresì che:

(5)

La “Fondazione” è “ente istituzionalmente competente” ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R 380/01 essendo in possesso di:

- iscrizione all’anagrafe unica delle Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/97, attestata in data 27 novembre 2012 con protocollo numero 2012/21218;
- accreditamento con ATS (Agenzia di Tutela della Salute) Brianza - Regione Lombardia con numero di struttura 324001200, mediante Decreto numero 2712 del 31 marzo 2014.

(6)

Ai sensi del proprio Statuto “*La Fondazione provvede alla realizzazione delle finalità istituzionali con le rendite del proprio patrimonio, con i proventi della gestione e con i contributi erogati da Enti Pubblici o da Privati*” e che le suddette rendite sono totalmente riutilizzate, senza scopo di lucro, per calmierare le rette di degenza a beneficio, in particolare, dei meno abbienti.

(7)

La “Fondazione” ha individuato una nuova soluzione di utilizzo dell’edificio nell’ambito del *social housing*; per tale servizio ha individuato, come utenza, persone o piccoli nuclei in stato di emergenza abitativa per disagio sociale, economico, per ragioni sanitarie, di lavoro e/o studio, comprendendo servizi socio - educativi e assistenziali ed accessori, progetti di coesione sociale, culturale, di inserimento lavorativo di soggetti deboli, anche in sinergia con l’attività principale della “Fondazione” stessa.

(8)

Quanto sopra è in totale coerenza con le proprie finalità statutarie, con le previsioni del P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) e con la destinazione originaria dell’immobile.

(9)

Le attività di cui al precedente punto 7 saranno svolte in accordo con il Comune di Monza o altri Enti locali, al fine di meglio rispondere ai bisogni del territorio.

(10)

Per l'attuazione della nuova utilizzazione, la "Fondazione", con istanza in data 4 maggio 2018, ha presentato al Comune di Monza un progetto di manutenzione straordinaria/ristrutturazione dell'immobile;

In data 18/11/2020 è stata stipulata convenzione urbanistica n. rep 12.063/5.339 notaio Valeria Mascheroni, per il rilascio del suddetto Permesso di Costruire, successivamente emesso in data 7/12/2020 in atti 82PdC/2020;

In data 15.03.2021 è stata inoltrata formale Comunicazione di Inizio lavori con proposta di suddivisione dell'area in due cantieri separati: uno per consentire le indagini ambientali e l'altro per iniziare le demolizioni interne e le indagini strutturali che l'attuatore ha ritenuto opportuno svolgere sulla struttura esistente;

In data 29.03.2021 si sono concluse le indagini strutturali con una dichiarazione di Non idoneità statica ed è stata valutata la necessità di procedere con una totale demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente;

La "Fondazione" ha quindi presentato richiesta di decadenza del PdC n. 82/2020 in data 16/11/2022 (p.g. 203444) e contestualmente ha depositato la nuova istanza in atti 144RICH/2022 di ristrutturazione dell'immobile, comprendente i seguenti elaborati (quali risultano essere gli ultimi presentati e depositati in Comune):

- C02 STATO DI FATTO: PIANTE Piano Rialzato - Primo - Secondo - Terzo, Elab. Grafico
 - C03 STATO DI FATTO: PIANTE Piano Seminterrato - Interrato - Quarto e Coperture, Elab. Grafico
 - C04 STATO DI FATTO: Prospetti e Sezioni, Elab. Grafico
 - V01 Inquadramento Urbanistico, Elab. Grafico
 - V02 Calcoli Urbanistici, Elab. Grafico
 - V03 COMPARAZIONE: PIANTE Livelli -1 e 1 - Piano Interrato e Piano di Accesso, Elab. Grafico
 - V04 COMPARAZIONE: PIANTE Livelli 2 3 e 4 - Piani Secondo Terzo e Quarto, Elab. Grafico
 - V05 COMPARAZIONE: PIANTE Livelli 5 e 6 - Piani Quinto - Coperture e SEZIONE, Elab. Grafico
 - V06 PROGETTO: PIANTE Livelli 1 -1 e 1 - Piano Interrato e Piano di Accesso, Elab. Grafico
 - V07 PROGETTO: PIANTE Livelli 2 e 3 - Piani Secondo e Terzo, Elab. Grafico
 - V08 PROGETTO: PIANTE Livelli 4 5 e 6 - Piani Quarto Quinto e Coperture, Elab. Grafico
 - V09 PROGETTO: Prospetti, Elab. Grafico
 - V10 PROGETTO: Sezioni, Elab. Grafico
 - V11 COMPARAZIONE - Sezioni, Elab. Grafico
 - V12 COMPARAZIONE - Prospetti, Elab. Grafico
- Relazione Illustrativa, Relazione
Relazione Impatto Paesistico, Relazione

Dato atto che la modifica progettuale e l'annullamento del pdc n 82/2020 comportano la necessità di sottoscrivere una nuova convenzione che annulla e sostituisce la precedente stipulata dal Notaio Valeria Mascheroni in data 18/11/2020 n.12063 di rep. n. 5339 di racc. registrato all'Agenzia delle Entrate in data 26/11/2020 al n. 311608 serie IT.

Richiamata

La delibera di Giunta Comunale n. xxxxxxx del xxxxxx, esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo schema di Convenzione del Permesso di Costruire convenzionato.

Visto

(11)

Il D.M. (Decreto Ministeriale) 22 aprile 2008 articolo 1 comma 5 che precisa *“L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo”*.

(12)

La Legge Regionale 16/2016, che include, tra *i servizi abitativi sociali di cui al Titolo IV, i servizi abitativi temporanei*, indicati nell'articolo 34.

(13)

La Legge Regionale 16/2016, che stabilisce, all'articolo 42 comma 1 *“Per gli interventi finalizzati alla realizzazione di unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici e sociali, il contributo sul costo di costruzione non è dovuto”*.

(14)

La Relazione Illustrativa del Piano dei Servizi (elaborato PS04) paragrafo “5.6 - Sistema dell'edilizia Pubblica” in cui, con riferimento anche al Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, si precisa che sono inclusi nella definizione di Edilizia Sociale (ERS) anche alloggi che soddisfano esigenze abitative di carattere temporaneo *“in particolare espresse da famiglie a basso reddito (sempre più frequentemente nuclei monoparentali o monoreddito), da giovani coppie e, in generale, da giovani con lavoro atipico che non hanno accesso al credito, da anziani in condizioni sociali o economiche precarie, da soggetti con sfratto esecutivo e da lavoratori temporanei e studenti fuori sede”*, confermando che il servizio può essere erogato anche da soggetti privati e che esso costituisce un servizio di interesse economico generale.

(15)

Il D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni che all'articolo 17 comma 3, lettera c) stabilisce *“Il contributo di costruzione non è dovuto:” “per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti”*.

Considerato

(16)

Che il progetto di ristrutturazione dell'edificio, in coerenza con le finalità sopracitate relative alla gestione di *“alloggi temporanei”*, è stato elaborato con riferimento alla tipologia edilizia *“Casa per ferie”*, secondo la definizione di cui all'articolo 12 comma 4 del Dlgs. 79/2001 e dall'articolo 23 comma 1 della Legge Regionale 27/2015 della Lombardia, norme che precisano come tali tipologie edilizie si riferiscano a *“strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di*

persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici o religiosi, enti privati, associazioni e fondazioni operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o imprese”.

(17)

Che, in particolare, le caratteristiche tecniche del progetto sono conformi ai requisiti richiesti dalla specifica normativa applicabile alle “case per ferie”, secondo il Regolamento Regionale numero 2/2011.

(18)

Che l’immobile ristrutturato è conforme alla normativa di zona prevista dal P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) di Monza Zona B2 classe IV.

(19)

Che la destinazione d’uso “per alloggi temporanei” secondo la definizione di “Casa per ferie” come definita dalla normativa citata, è coerente con la destinazione d’uso originaria dell’immobile, senza necessità di variazioni di destinazione d’uso o modifiche strutturali o di consistenza edilizia.

Riconosciuto

(20)

Che, con riferimento al citato articolo 34 della Legge Regionale 16/2016, l’intervento oggetto della presente convenzione, in quanto “servizio abitativo temporaneo”, è classificabile come “servizio abitativo sociale” per il quale, ai sensi dell’articolo 42 comma 1 della medesima Legge Regionale 16/2016, è precisato che “il contributo sul costo di costruzione non è dovuto” poiché:

- quanto al requisito **oggettivo** [“Per gli impianti, le attrezzature e le opere pubbliche o di interesse generale...”], si dà atto che l’opera in progetto possiede i requisiti per essere definita a pieno titolo “opera di interesse generale”, in quanto con la tipologia “casa per ferie” l’intervento contribuisce a risolvere esigenze socialmente rilevanti nel campo dell’emergenza abitativa, tramite l’offerta di alloggi temporanei riconosciuti come “servizi abitativi sociali” sia dalla normativa regionale che dallo stesso Piano dei Servizi del vigente P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) di Monza, offrendo **alloggi che soddisfano esigenze abitative di carattere temporaneo** in particolare a:

- * famiglie a basso reddito (sempre più frequentemente nuclei monoparentali o monoreddito),
- * giovani coppie o giovani singoli, con lavoro atipico che non hanno accesso al credito,
- * anziani in condizioni sociali o economiche precarie,
- * soggetti con sfratto esecutivo,
- * lavoratori temporanei e studenti fuori sede;

- quanto al requisito **sogettivo** [“...realizzate dagli Enti Istituzionalmente competenti”], si dà atto che la “Fondazione” possiede le caratteristiche di idoneità per essere definita “Ente istituzionalmente competente”, in virtù delle accertate finalità statutarie di sussidiarietà e assenza di finalità di lucro, della sua caratterizzazione quale ONLUS, della sinergia con gli obiettivi sociali del Comune e della stretta coerenza con i protocolli operativi regionali di riferimento per l’attività sociosanitaria di competenza:

* **iscrizione all’anagrafe unica delle Onlus**, ai sensi del D.Lgs. 460/97, attestata in data 27 novembre 2012 con protocollo numero 2012/21218;

* **accreditamento con ATS** (Agenzia di Tutela della Salute) **Brianza** - Regione Lombardia con numero di struttura 324001200, mediante Decreto numero 2712 del 31 marzo 2014.

Dato atto preliminarmente di quanto sopra,

il **Comune di Monza** (come sopra rappresentato)

e la

“Fondazione Don Angelo Bellani - Onlus” (come sopra rappresentata)

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La “Fondazione Don Angelo Bellani - Onlus” si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.

ART. 2 - OGGETTO DEL PRESENTE ATTO

Costituisce oggetto del presente atto la realizzazione, da parte della “Fondazione”, delle opere di ristrutturazione dell’edificio di proprietà della stessa, sito in Comune di Monza viale Romagna 40 (meglio descritto nelle premesse della presente Convenzione) preordinato all’utilizzo per alloggi temporanei da destinare prioritariamente a soggetti residenti nel Comune di Monza ed in particolare a famiglie a basso reddito, giovani con lavoro atipico, anziani in condizioni sociali o economiche precarie, soggetti con sfratto esecutivo, lavoratori temporanei e studenti fuori sede, con riferimento alla normativa di cui al D.lgs. 79/2011 articolo 12 comma 4, alla Legge Regionale 27 articolo 23 comma 1, ed al Regolamento Regionale numero 2/2011.

ART. 3 - IMPEGNI DELLA PROPRIETA’

La “Fondazione”, in qualità di proprietario dell’immobile, con il presente atto si impegna, per tutta la durata della Convenzione, a:

- non mutare la destinazione d’uso dell’edificio e della sua area di pertinenza quale attività ricettiva non alberghiera “casa per ferie” come da normativa citata all’articolo 2;

- svolgere nell’immobile recuperato attività di gestione di servizi abitativi temporanei con riferimento alla normativa di cui al Decreto Ministeriale 22 aprile 2008 articolo 1 comma 5, alla Legge Regionale 16/2016 articolo 34 e al P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) di Monza, Relazione illustrativa al Piano dei Servizi capitolo 5.6, direttamente ovvero stipulando uno specifico e opportuno contratto con un soggetto gestore che abbia **requisiti analoghi** a quelli della “Fondazione”, individuato tra gli operatori qualificati per l’attuazione di servizi abitativi temporanei;

- ad attuare con il Comune di Monza ovvero con altri enti Pubblici o Privati, forme di collaborazione e sinergie per il soddisfacimento di bisogni abitativi di carattere sociale presenti sul territorio;

- mettere a disposizione del Comune di Monza, le seguenti unità di accoglienza come di seguito indicato:

- 2 posti nel servizio accoglienza per minori stranieri non accompagnati al costo di 100,00 euro più IVA al 5% al giorno se occupati o 84,00 euro più IVA al 5% in formula “vuoto per pieno” (retta standard 120,00 euro al giorno più IVA);
- 1 appartamento bilocale al costo mensile complessivo di 650,00 euro (450,00 euro di affitto, 200,00 di spese condominiali e consumi di elettricità e riscaldamento con conguaglio a fine anno in relazione ai consumi effettivi), senza formula “vuoto per pieno”. In riferimento ai progetti di accoglienza abitativa si specifica che la concessione temporanea dell’alloggio ai nuclei familiari non costituisce in alcun modo locazione di immobile ai sensi del Codice Civile né stabilisce a

favore della parte ospitata diritti di qualsiasi tipo sull'unità immobiliare e che pertanto alla scadenza del progetto o in caso di mancato rispetto di quanto concordato nello stesso, i cittadini sono tenuti a liberare l'unità abitativa;

- la retta per l'accoglienza di persone con disabilità sarà di 110,00 euro più IVA al 5% al giorno (invece dei 120,00 euro più IVA al 5% di retta standard), senza formula "vuoto per pieno";
- la retta per l'accoglienza di persone anziane autosufficienti sarà di 70,00 euro più IVA al 5% (invece dei 75 euro più IVA al 5% di retta standard), senza formula "vuoto per pieno".

- la durata dell'impegno di cui al precedente paragrafo sarà di anni 20 (venti) (10 anni limitatamente ai 2 posti per minori stranieri non accompagnati sopra menzionati) dalla data della stipula del presente atto, impegnandosi le parti, previo confronto e valutazione sulla necessità e utilità di continuare quanto in convenzione, a prorogare con accordo scritto di ulteriori 10 (dieci) anni la presente;

- attivare percorsi di supporto finalizzati all'autonomia abitativa a favore dei nuclei familiari accolti in attuazione del presente atto.

ART. 4 -CESSIONE E MONETIZZAZIONE DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE E PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO

L'intervento in oggetto non prevede mutamento della destinazione d'uso e, pertanto, ai sensi dell'articolo 5 comma 5 delle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) del Piano dei servizi del P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) vigente nel Comune di Monza, non è soggetto alla cessione gratuita di aree per la realizzazione di standard urbanistici di cui al paragrafo I, quinto comma dell'articolo 28 della L.U. (Legge Urbanistica) 17 agosto 1942, numero 1150 e ai sensi dell'articolo 46 della Legge Regionale numero 12/2005.

ART. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione non ha scadenza temporale ed eventuali modifiche alla stessa dovranno essere preventivamente concordate con il Comune di Monza e dovranno essere soggette alla stipula di nuovo atto convenzionale con il Comune stesso.

ART. 6 - DECADENZA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione si intende risolta, per grave inadempimento degli obblighi previsti dal presente atto fra cui:

- il mutamento in corso di validità della convenzione, della destinazione d'uso del fabbricato;
- il compimento ovvero omissione, da parte della "Fondazione" ovvero dell'eventuale Gestore, di atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'intervento è stato realizzato;
- il mancato rispetto di quanto indicato al precedente articolo 3 - Impegni della proprietà;
- il mancato completamento dei lavori entro i termini stabiliti dall'articolo 15 del D.P.R. 380/2001.

In caso di decadenza della convenzione la "Fondazione" si impegna a corrispondere al comune il contributo di costruzione calcolato per la destinazione ricettiva applicando le tariffe vigenti al momento della decadenza stessa.

ART. 7 -MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE

Sino all'approvazione del progetto di Messa in Sicurezza Permanente della porzione dell'area individuata dall'Analisi di Rischio, la "Fondazione" si impegna a non dare inizio ai lavori oggetto del permesso di costruire.

Saranno peraltro ammesse, a seguito di rilascio del permesso di costruire convenzionato, solo le opere del progetto assentite che risultino occorrenti ai fini della Messa in Sicurezza Permanente (a titolo di esempio, demolizioni, palificazioni, spostamento cabina Enel, opere strutturali, impermeabilizzazioni, ecc.).

ART. 8 – SPESE E TASSE

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente Convenzione saranno a totale carico della "Fondazione".

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. numero 490/1997 (e successive modifiche ed integrazioni).

Ove occorre possa vengono richieste comunque le agevolazioni fiscali di cui alla Legge 28 giugno 1943 n. 666 e 28 gennaio 1977 n. 10, oltre all'applicazione di eventuali ulteriori successivi trattamenti favorevoli (in particolare, sempre ove occorrer possa, si richiamano le agevolazioni di cui all'articolo 32 secondo comma del D.P.R. 601/1973 richiamate dall'articolo 20 della legge n. 10/1977, come previsto dalla Risoluzione N. 68/E della Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa in data 3 luglio 2014).

ART. 9 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

La "Fondazione" dichiara esplicitamente la rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse ad esso competere in dipendenza della presente Convenzione e all'uopo solleva il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.

Le parti interessate autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere l'atto affinché siano note a terzi le obbligazioni assunte, con sollievo dello stesso Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 10- LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto contenuto nella presente Convenzione si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti, sia generali che locali, in vigore ed in particolare alla Legge Regionale 11 marzo 2005 numero 12, Legge 12 luglio 2011 numero 106 e al D.P.R. 6 giugno 2001, numero 380.

ART. 11 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'applicazione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Monza.

ART. 12 – PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione 10 00193 Roma Luigi Recupero

Di quest'atto, scritto da persona di mia fiducia, completato di mio io notaio ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore

Consta difogli e ne occupa pagine per intero e questa sino a qui.

F.to: Nadia Bombardieri

“ Eugenio Mascheroni

“ Valeria Mascheroni notaio.



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO SUE - EDILIZIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE SOSTITUTIVA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO AD INTERVENTO DI EDILIZIA - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ESISTENTE AD USO SOCIAL HOUSING. IMMOBILE DI VIALE ROMAGNA N. 40 - DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE DON ANGELO BELLANI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

FAVOREVOLE

Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 13/09/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
